

COPIA



## COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 5 Registro Deliberazioni

#### **OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.**

L'anno **duemilasedici** addì **nove** del mese di **marzo** alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Ordinaria, pubblica, di 1<sup>a</sup> convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N	Nominativo	Pres.	Ass.	N	Nominativo	Pres.	Ass.
1	RIDOLFI RENATO	X		8	CARPENE SAMUELE	X	
2	PIGOZZI GUIDO		X	9	MARCHI FRANCO	X	
3	COLOMBARI CHRISTIAN	X		10	SANTELLANI SIMONE	X	
4	FERRARI CLAUDIO	X		11	CENTOMO ANDREA	X	
5	ROSSETTI DAMIANO	X		12	MACCADANZA FEDERICO	X	
6	COLOGNATO ANTONIO	X		13	ZAMPEDRI MARIO		X
7	CENSI GIULIO	X			Totale	11	2

Partecipa all'adunanza, con funzioni consultive e di assistenza il Segretario Comunale dott. MASSIMO DI MARCO.

Il Sindaco, RIDOLFI RENATO, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato depositato 24 ore prima presso l'Ufficio Segreteria.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.**

**PARERI**

**ai sensi dell'art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000**

Il responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA  
Fto DAL BEN MASSIMO

Il responsabile del AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e finanziaria sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA  
Fto Dott. DAL BEN MASSIMO

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti** i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

**Visto** l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

**Considerato** che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

**Atteso** che l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, anche a rettifica del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, ha stabilito:

- di sopprimere l'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquote di base relativamente agli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali;
- l'attribuzione allo Stato dell'intero gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, calcolando l'aliquota base dello 0,76%;
- la possibilità per i comuni di poter aumentare l'aliquota base degli immobili di categoria D, fino a 0,30 punti percentuali (rimanendo in questo caso l'incremento del gettito derivante dall'aumento dell'aliquota interamente ai comuni);

**Visto** l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013, che ha modificato il comma 9-bis del D.L. n. 201/2011 esonerando dall'imposta municipale propria, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "fabbricati merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Considerato** che il comma 707 della L. n. 147/2013 prevede la non applicazione dell'IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione di cui ai commi 7 e 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

**Visto** il Regolamento per la disciplina del tributo dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19.05.2014, esecutiva ai sensi di legge;

**Ricordato** l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale per l'anno 2016 le aliquote TASI sono state fissate nella misura dell'1,5 per mille sia per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali (fatta eccezione per i fabbricati rurali ad uso strumentale) sia per le aree fabbricabili;

**Dato atto** che l'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 stabilisce che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**Ritenuto** di determinare per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come segue:

- nella misura dello 0,40 per cento per le abitazioni principali, e per le relative pertinenze, aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- nella misura dello 0,86 per cento l'aliquota base per tutti gli altri fabbricati, diversi dalle abitazioni principali, e per le aree fabbricabili, compreso gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, per i quali l'aliquota dello 0,76 per cento deve essere versata allo Stato e l'aliquota dello 0,10 per cento al Comune di Tregnago;

**Richiamato** l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 con il quale viene stabilito che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

**Dato atto** che con decreto del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 254 del 31-10-2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 è stato differito al 31 marzo 2016;

**Dato atto**, inoltre, che con successivo decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, in corso di pubblicazione, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

**Uditi** gli interventi dei Consiglieri così come riportati in allegato;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;

### **DELIBERA**

1. di determinare per l'anno 2016, per le ragioni di cui in premessa, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come segue:
  - nella misura dello 0,40 per cento per le abitazioni principali, e per le relative pertinenze, aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  - nella misura dello 0,86 per cento l'aliquota base per tutti gli altri fabbricati, diversi della abitazioni principali, e per le aree fabbricabili, compreso gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, per i quali l'aliquota dello 0,76 per cento deve essere versata allo Stato e l'aliquota dello 0,10 per cento al Comune di Tregnago;
2. di determinare, per l'anno 2016, in euro 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e relative pertinenze aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge n. 147/2013, sono esclusi dal pagamento dell'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557;
4. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), dal 2016 nel Comune di Tregnago sono esclusi dal pagamento dell'IMU tutti i terreni agricoli;
5. di delegare Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Tributaria ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

---

Il Sindaco-Presidente, pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 11	
Consiglieri votanti	n. 11	
Voti favorevoli	n. 8	
Voti contrari	n. 3	(Santellani, Centomo, Maccadanza)
Astenuti	n. /	

Proclamato l'esito della votazione il Sindaco-Presidente dichiara approvato il provvedimento in esame nel testo sopra riportato.

**PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU) PER L'ANNO 2016.**

**DOTT. COLOMBARI** : altra imposta Imu 2016; anche in questo caso conferma delle aliquote del precedente anno nella misura dello 0,4% per le abitazioni principali, ovviamente quelle che non rientrano nelle categorie catastali A1, A8, A9 e 0,86 che è l'aliquota base per tutti gli altri fabbricati.

**CENTOMO** idem come i due punti precedenti, anche in questo caso è un obbligo quello di non aumentarle e è una possibilità quella di farle scendere, si è scelto di confermare le aliquote precedenti.

**SINDACO**

favorevoli ? contrari ? astenuti ?

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Fto Renato Ridolfi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dott. Massimo Di Marco

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio

#### ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 16/03/2016 nell'Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) ove rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Tregnago, li 16/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fto Nogarole Giuseppina Wilma

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Tregnago, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dott. Massimo Di Marco

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Li, .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. MASSIMO DI MARCO